

Civile Sent. Sez. L Num. 2930 Anno 2019

Presidente: DI CERBO VINCENZO

Relatore: BELLE' ROBERTO

Data pubblicazione: 31/01/2019

SENTENZA

sul ricorso 14111-2017 proposto da:

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA
SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell'avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

2018

3624

- ricorrente -

contro

DEL VECCHIO PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato

d'AMATI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI NICOLA d'AMATI e CLAUDIA COSTANTINI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

Nonché da:

DEL VECCHIO PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato d'AMATI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI NICOLA d'AMATI e CLAUDIA COSTANTINI, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 1980/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/04/2017 r.g.n. 4941/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE';

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per:
rigetto del ricorso principale, accoglimento del
ricorso incidentale, rigetto del ricorso incidentale
condizionato (ANSA);

udito l'Avvocato MARCO MAGAGLIO per delega verbale
Avvocato ENZO MORRICO;

udito l'Avvocato GIOVANNI NICOLA D'AMATI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 1980/2017, riformando la pronuncia del locale Tribunale, ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico intercorso tra Paola Del Vecchio, addetta in servizio da Madrid, e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata Soc. coop. (ANSA); quindi, annullato il licenziamento intimato da ANSA, il giudice di secondo grado ha condannato la medesima a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di dodici mensilità a titolo di indennità risarcitoria.

La Corte territoriale affermava che i motivi di addotti nella lettera di recesso e consistenti nel venir meno della necessità di collaborazioni esterne e nel dissenso tra le parti rispetto alla qualificazione (autonoma o subordinata) del rapporto, fossero da considerare di per sé superati dalla qualificazione giudiziale del rapporto di lavoro come di natura subordinata, aggiungendo che, d'altronde, ANSA non aveva provato, producendo la relativa Convenzione con il Ministero degli Affari Esteri, che fosse venuta meno, come dedotto nelle difese giudiziali, la necessità, in aggiunta ad un giornalista-redattore, anche di una collaboratrice fissa, quale doveva qualificarsi la Del Vecchio, presso l'ufficio di Madrid, senza contare che l'avvenuta ricostituzione di un ufficio di corrispondenza in concomitanza con il licenziamento della predetta induceva ad ulteriormente dubitare della genuinità delle argomentazioni addotte.

La Corte riteneva poi che la Del Vecchio fosse da inquadrare come collaboratore fisso ex art. 2 C.C.N.L.G. e non come giornalista redattore esterno o corrispondente, come dalla stessa rivendicato e quindi, tenuto conto che contemporaneamente la lavoratrice prestava collaborazione per la testata Il Mattino, calcolava l'indennizzo risarcitorio in misura pari, per ciascuna mensilità, al 60% della retribuzione spettante al redattore ordinario.

2. Avverso tale sentenza ANSA ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, resistiti da controricorso della Del Vecchio contenente anche un motivo di ricorso incidentale, cui ha resistito ANSA con proprio controricorso, contenente un ulteriore motivo di ricorso incidentale condizionato. ANSA ha infine depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso ANSA adduce, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 16-*bis*, co. 1, d.l. 179/2012, conv., con mod. in L. 221/2012, per essersi ritenuto idoneo ad introdurre il giudizio di opposizione ex art. 1, co. 51, L. 92/2012, avverso l'ordinanza emessa ai sensi del precedente



comma 49, un ricorso redatto in forma cartacea, mentre, trattandosi di ulteriore fase di un unico processo di primo grado, ai sensi dell'art. 16-*bis*, cit., il ricorso doveva essere depositato «*esclusivamente*» in forma telematica, sicché, stante l'invalidità dell'opposizione, si doveva avere per consolidata l'originaria ordinanza di reiezione delle pretese della Del Vecchio.

1.1 Il motivo è infondato.

Costituisce dato acquisito alla giurisprudenza di questa Corte, quello per cui «*nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione*» (Cass. 21 novembre 2017, n. 27655, analogamente, v. Cass. 6 settembre 2018, n. 21720; Cass. 30 settembre 2016, n. 19552).

L'art. 16-*bis*, co. 1, d.l. 179/2012, conv., con mod. in L. 221/2012, su cui fa leva il motivo in esame, stabilisce che «*a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche*»

Si tratta dunque di stabilire se il ricorrente che dia impulso alla seconda fase del giudizio di primo grado in questione, attraverso l'opposizione nei riguardi dell'ordinanza che ha chiuso la fase sommaria presso il medesimo giudice, sia da considerare o meno parte precedentemente costituita, da ciò dipendendo l'obbligatorietà dell'utilizzazione delle forme telematiche di cui all'art. 16-*bis*, co. 1, cit.

I dati testuali contenuti nell'art. 1, co. 51 e 53, L. 92/2012 sono ad avviso del collegio inequivocabili nel richiedere, per il passaggio dalla prima alla seconda fase del giudizio di primo grado in questione, la necessità di una specifica costituzione in giudizio.

Il richiamo della prima norma, per quanto attiene alla parte ricorrente, ad un ricorso contenente i «*requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile*», da «*depositare innanzi al Tribunale*» delinea la medesima fattispecie processuale di cui appunto all'art. 414 c.p.c. (ricorso) e 415 c.p.c. (deposito del medesimo), ovvero sia gli stessi incumbenti che caratterizzano, nel rito del lavoro, la costituzione in giudizio della parte ricorrente.

Non diversamente il successivo co. 53 stabilisce specifiche modalità, ancora analoghe a quelle proprie del rito del lavoro, per la costituzione in tale fase anche dell'opposto.

Il giudizio di primo grado, pur unitario, si articola dunque in due fasi procedurali e l'introduzione della seconda fase richiede un'autonoma

costituzione in giudizio delle parti, sicché non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 16-bis, co. 1, d.l. 179/2012 cit. e l'introduzione della fase di opposizione fisiologicamente ha corso mediante atti in forma cartacea, come è accaduto nel caso di specie.

Essendo peraltro pacifico, lo si precisa a completamento del quadro giuridico-processuale, non solo che «*il deposito per via telematica dell'atto introduttivo del giudizio (...), non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità*» (Cass. 12 maggio 2016, n. 9772), sanata ove vi sia raggiungimento dello scopo, ma anche (e soprattutto, data l'epoca di introduzione del ricorso iniziale, datato 17.7.2015, e poi di quello successivo in opposizione) che, ai sensi dell'art. 16-bis co. 1-bis d.l. n. 179/12, introdotto dall'art. 19 d.l. 27.6.2015 n. 83, conv. con mod. dalla L. 6.8.2015, n. 132, «*nell'ambito dei procedimenti civili (...) innanzi ai tribunali (...) è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1*» (dal 27.6.2015 fino alla legge di conversione, con l'ancora più esplicito riferimento al deposito «*dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo*») e quindi anche degli atti introduttivi del processo, sicché anche l'eventuale proposizione dell'opposizione di cui all'art. 1, co. 51, L. 92/2012 nel c.d. "rito Fornero" attraverso le forme digitali non avrebbe parimenti alcun effetto invalidante rispetto al procedere del giudizio di primo grado.

2. Ciò posto, e venendo all'oggetto sostanziale del contendere, va intanto detto come nessun motivo di ricorso sia stato diretto nei riguardi della riqualificazione del rapporto di lavoro come di natura subordinata.

Così come nessun motivo è stato speso nei riguardi del ragionamento in conseguenza di ciò impostato dalla Corte territoriale, volto a ritenere l'atto di recesso dal rapporto di collaborazione autonoma formalmente esistente *inter partes*, quale atto di licenziamento per giustificato motivo obiettivo, sulla base delle ragioni indicate sempre nell'atto di recesso.

Tale assetto costituisce dunque la base giuridica su cui affrontare i motivi di censura sollecitati *hinc et inde*.

3. Il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, formulati ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., riguardano tutti il disconoscimento, operato dalla Corte d'Appello, del giustificato motivo obiettivo e possono, come tali, essere oggetto di disamina congiunta.

ANSA sostiene in particolare (secondo motivo) la violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., quest'ultimo anche ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per essersi affermata la mancata prova delle circostanze a base del licenziamento, laddove era da imputarsi agli stessi giudici di appello la mancata ammissione delle prove reiteratamente richieste sulle

circostanze rilevanti; nelle medesima linea critica si afferma poi la violazione (terzo motivo) degli artt. 115, 116 e 421, co. 3, c.p.c., per essersi affermato che la convenzione con il Ministero degli Esteri da cui derivavano le scelte organizzative alla base del recesso dovesse essere provata in via documentale, mentre nulla lo imponeva, vigendo il principio di libertà dei mezzi di prova, sicché per la dimostrazione di essa e del relativo contenuto era stata dedotta prova orale, ingiustificatamente non ammessa; infine (quarto motivo) la società ricorrente denuncia la violazione degli artt. 41 Cost., 3 L. 604/1966 e 30, co. 1, L. 183/2010, per essersi affermato che la ricostituzione di un ufficio di corrispondenza sarebbe risultata in contraddizione con l'esigenza di estromettere forza lavoro già operante nella redazione di Madrid, con ciò infrangendosi il divieto di sindacato giudiziale sulla ragione organizzativa adottata dal datore di lavoro.

3.1 I motivi vanno disattesi.

La sentenza impugnata, dopo avere riqualificato il recesso quale licenziamento per giustificato motivo obiettivo, ha dapprima sottolineato come a fondamento dell'atto risolutorio fosse stata posta la necessità, per mutate esigenze, di «cessare alcune collaborazioni esterne», nonché la difforme valutazione delle parti rispetto alla natura, subordinata od autonoma, del rapporto di collaborazione esistente.

Quindi, sul punto, la Corte ha ritenuto «*insussistente la pretesa divergente valutazione sulla natura giuridica del rapporto*» ed ha evidenziato l'assenza di prova del venire meno dell'esigenza di avvalersi della prestazione della Del Vecchio, «*visto che la stessa non era riconducibile a quella propria di un collaboratore esterno*».

Così motivando, la Corte ha quindi negato la ricorrenza dei motivi indicati nell'atto di recesso.

Nel prosieguo la sentenza ha poi aggiunto ulteriori considerazioni, ricollegate non più al contenuto dell'atto di recesso strettamente inteso, quanto alle deduzioni giustificative addotte in causa, con riferimento alla mancanza di prova rispetto alla convenzione con il Ministero ed al suo contenuto, nonché rispetto al significato da attribuire, in senso sfavorevole al datore di lavoro, alla formale ricostituzione, contestualmente al licenziamento della Del Vecchio, dell'ufficio di corrispondenza in Madrid.

Tuttavia il disconoscimento totale dei motivi indicati nell'atto di recesso che è contenuto nella prima parte della motivazione sopra riepilogata, comporta, come rilevato anche dal P.M. nel corso della discussione orale, la superfluità delle successive argomentazioni dispiegate rispetto alle giustificazioni poi addotte in causa: ciò in ragione del principio di immutabilità delle motivazioni manifestate



con il licenziamento, già affermato in passato (Cass. 13 febbraio 1987, n. 1597; Cass. 19 luglio 1985, n. 4268) ed *a fortiori* destinato ad operare nel regime dell'art. 2 L. 604/1966, quale novellato dall'art. 1, co. 37 L. 92/2012, secondo cui il licenziamento deve essere munito *ab origine* di specifica motivazione, la quale non resta stragiudizialmente subordinata, come era nella previgente disciplina, alla tempestiva richiesta di essa del lavoratore.

D'altra parte le censure mosse con i motivi ora in esame riguardano soltanto la sussistenza o meno delle ragioni giustificative del recesso addotte in causa, mentre nulla è detto in censura della *ratio decidendi* inerente l'insussistenza dei motivi indicati nell'atto di recesso, né sono stati in alcun modo sviluppati spunti critici o argomentazioni finalizzate a far in ipotesi constare che quanto addotto in giudizio potesse avere incidenza giustificativa anche per la motivazione indicata nell'atto di recesso.

La mancata censura della *ratio decidendi* assorbente vanifica però, come sostenuto anche nelle difese della controricorrente, i motivi attinenti alle argomentazioni aggiuntive relative alle ragioni manifestate in giudizio (Cass. 22 novembre 2010, n. 23635; Cass. 4 novembre 2005, n. 21388), che pertanto non possono trovare accoglimento.

4. Il quinto ed il sesto motivo riguardano invece le tutele applicate in esito all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento.

ANSA lamenta che la Corte di merito abbia *tout court* proceduto, stante l'accertata insussistenza del fatto posto a fondamento dell'atto di recesso, all'applicazione della disciplina di cui all'art. 18, co. 4, L. 300/1970 (reintegrazione e indennità fino a dodici mensilità, detratto *l'aliunde perceptum*), senza considerare che la mera insussistenza del giustificato motivo obiettivo comporta l'applicazione della disciplina di cui al quinto comma (risoluzione del rapporto con tutela indennitaria da dodici a ventiquattro mensilità), mentre è solo in ragione della «*manifesta insussistenza del fatto*» che il giudice «*può*» applicare la tutela reale, il tutto come compendiato dall'art. 18, co. 7, L. 300/1970, nel testo applicabile *ratione temporis* quale risultante in esito alle modifiche apportate con l'art. 1 L. 92/2012.

La censura è introdotta sia *sub specie* di violazione di legge sostanziale (art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento alle norme appena citate), sia come violazione di legge processuale (art. 360 n. 3) e di nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost. ed agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) per essersi del tutto ommesso di motivare rispetto ad un'eventuale "manifesta" insussistenza del fatto che giustificasse l'applicazione della tutela reale.

A ciò aggiungendosi che, non essendovi stata richiesta di applicazione della tutela di cui al co. 5 cit., essa sarebbe ormai irrimediabilmente preclusa.

Anche tali motivi sono da esaminare congiuntamente, per la loro intrinseca connessione.

4.1 *In primis* va disatteso l'assunto secondo cui la mancata richiesta di applicazione della tutela di cui al co. 5 ne impedirebbe l'operatività nell'ambito del presente giudizio.

Dalle conclusioni del ricorso trascritte dalla stessa ricorrente, si evince che il *petitum* della domanda della Del Vecchio consisteva nella reintegrazione e nel risarcimento del danno in misura pari a tutte le retribuzioni dovute dalla data del licenziamento alla reintegrazione stessa.

Ciò è del tutto sufficiente nel consentire di ritenere che, in tale pretesa restino contenute, quale *minus*, sia la richiesta di tutela di cui al co. 5 dell'art. 18, sia quella di cui al co. 4.

4.2 Ciò posto, i motivi sono però, nel resto, fondati.

L'ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo insussistente trova infatti inquadramento, rispetto ai rapporti di lavoro cui trova applicazione il vigente testo dell'art. 18 L. 300/1970, in due diverse fattispecie.

Esse sono caratterizzate, l'una, dalla semplice non ricorrenza degli «*estremi del predetto giustificato motivo oggettivo*» e, l'altra, dalla «*manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento*», che ha l'effetto, ove ricorrente, di rimettere al giudice la decisione in ordine all'applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 co. 4 cit., sulla base di una valutazione discrezionale («*può*») da svolgere (Cass. 2 maggio 2018, n. 10435) in forza dei principi generali in tema di tutela in forma specifica e non eccessiva onerosità della stessa (art. 2058 c.c.) ed applicandosi altrimenti, pur nel palesarsi del vizio di maggiore gravità, la sola tutela indennitaria di cui al co. 5.

Il predetto quadro normativo è stato del tutto ignorato dalla Corte d'Appello e da ciò deriva l'accoglimento dei motivi ora in esame, con rimessione al giudice del rinvio della corrispondente valutazione differenziale.

Tale valutazione, completandosi il ragionamento sopra svolto, dovrà peraltro muovere dalla ragione di illegittimità del licenziamento consistente nell'insussistenza dei motivi addotti con l'atto di recesso, in quanto come si è detto giuridicamente prevalente ed assorbente, mentre ogni ulteriore profilo fattuale non potrà che rilevare quale mero elemento di contesto, al fine di verificare complessivamente, con accertamento demandato al giudice del merito, se ricorrano i presupposti di «*evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti giustificativi del licenziamento*» e di «*chiara pretestuosità del recesso*» (così sempre Cass. 10435/2018) che consentano eventualmente di addivenire, subordinatamente all'ulteriore valutazione discrezionale rispetto alla non eccessiva onerosità del rimedio, alla tutela (anche) reintegratoria;

applicandosi altrimenti la sola tutela risarcitoria di cui al comma 5 del citato art. 18.

5. Ragioni di logica espositiva impongono ora di affrontare, in quanto tale da incidere sulla misura del risarcimento che consegue al licenziamento illegittimo, il motivo di ricorso incidentale proposto dalla Del Vecchio, con cui la medesima, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. e sul presupposto della violazione degli artt. 1, 2, 5, 7, 8 e 11 del C.C.N.L.G, reso valido *erga omnes* con d.p.r. 153/1961, nonché, in relazione alle medesime norme, anche delle regole interpretative di cui agli artt. 1362 ss c.c., contesta la qualificazione del rapporto di lavoro operata dalla Corte territoriale nei termini della "collaborazione fissa" (art. 2 C.C.N.L.G.) e non in quelli propri - da essa primariamente pretesi - del "redattore" da ufficio estero.

5.1 Pregiudizialmente rispetto a tale motivo incidentale, si colloca l'ulteriore ricorso incidentale formulato in replica ad esso dalla ricorrente principale e con cui si sostiene, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 1, co. 47, 48 e 51 L. 92/2012, per avere la Corte d'Appello ammesso la trattazione e poi deciso nel merito la questione inerente la qualificazione in termini di subordinazione del rapporto di lavoro formalmente autonomo intercorrente tra le parti; domanda la cui proposizione, secondo ANSA, non sarebbe consentita nell'ambito del processo di cui all'art. 1, co. 47 ss, L. 92/2012.

Tale ulteriore ricorso incidentale è tuttavia inammissibile (Cass. 11 luglio 2014, n. 15969; Cass. 17 novembre 2010, n. 23215; Cass. 30 marzo 2004, n. 6282).

Ciò si desume intanto dalla formulazione dell'art. 371 c.p.c., che prevede il ricorso incidentale dell'intimato, ma non un ulteriore ricorso incidentale in replica da parte dell'originario ricorrente, con delimitazione al cui fondamento non sta alcuna compressione del diritto di difesa, quanto una regolamentazione finalizzata a massimizzare la conclusione del giudizio di legittimità.

Sicché, se tale ulteriore ricorso incidentale, come risulta nel caso di specie, riguarda un profilo (qui, la riqualificazione del rapporto) su cui il ricorrente principale era già soccombente nel giudizio di merito, egli era tenuto, per non consumare il proprio diritto di impugnazione, a proporre il motivo fin dal ricorso principale (in questa linea ricostruttiva, v. Cass. 16 maggio 2016, n. 9993; Cass., S.U., 22 febbraio 2012, n. 2568).

Altrimenti, se si tratta di capo di domanda su cui egli non era soccombente e non aveva interesse ad impugnare, ogni questione pregiudiziale non accolta nelle pregresse fasi di merito va puramente riproposta alla Corte di Cassazione, per l'ipotesi in cui in esito all'accoglimento del motivo avversario decida nel merito, oppure al giudice del rinvio, affinché la esamini pregiudizialmente nel decidere ex

novo sul medesimo capo di domanda (Cass. 21 febbraio 2014, n. 4130; Cass. 20 dicembre 2012, n. 23548).

5.2 Venendo quindi al merito del ricorso incidentale della Del Vecchio va detto che, anche sulla base dell'elaborazione giurisprudenziale, la disciplina del C.C.N.L.G. 10 gennaio 1959 (avente rango normativo per effetto d.p.r. 19 gennaio 1961 n. 153 e della delega di cui alla L. 741/1950 e succ. mod.) fornisce un quadro definito delle diverse posizioni che rilevano rispetto ad un giornalista operante da capitale estera nell'interesse di una testata nazionale.

Secondo la norma base dell'art. 5 C.C.N.L.G. cit., la qualifica di redattore-corrispondente estero deriva intanto dall'operatività *«come corrispondenti negli uffici di corrispondenza (...) dalle capitali estere e da New York»*.

L'attività di tale redattore-corrispondente estero, proprio per la natura redazionale che la caratterizza, richiede senza dubbio che le notizie dallo stesso trattate abbiano *«carattere elaborato e generale»* (Cass. 19 agosto 2013, n. 19199), ove la "generalità" di esse non consiste certamente, come sembrerebbe argomentarsi in alcune delle difese, nel fatto che le notizie provengano da tutto il mondo (in quanto ciò non avrebbe alcun senso rispetto ad un incarico attribuito per seguire in specifico la cronaca di un certo paese), quanto nel fatto che si debba avere riguardo a notizie di qualsiasi settore dell'informazione provenienti dal paese stesso (così, sempre, Cass. 19199/2013 cit.).

Si è peraltro da tempo ritenuto (Cass. 28 luglio 1995, n. 8260) ed è stato anche di recente confermato (Cass. 19199/2013 cit.) che per l'esistenza dei menzionati uffici di corrispondenza non vi è necessità di una struttura multipersonale e munita di specifici mezzi datoriali, in quanto ciò che rileva è la realizzazione del prodotto finale tipico della corrispondenza dall'estero e di un'attività organizzata a tal fine, sicché *«non può escludersi a priori la coincidenza dell'ufficio con l'attività svolta da una sola persona, al limite nella propria abitazione»* purché essa assommi *«i tratti propri di quella espletata nelle apposite strutture»* (così, in motivazione, Cass. 8260/1995 cit.).

Tra i tratti propri dell'ufficio estero di corrispondenza non rientra poi l'attività di c.d. "cucina redazionale", come si coglie confrontando la figura del redattore-corrispondente "estero", con quella del redattore-corrispondente "interno".

Quest'ultimo, secondo l'art. 5, C.C.N.L.G. cit., è – nella versione del C.C.N.L. munita di efficacia *erga omnes* - *«giornalista professionista corrispondente»* che fa parte *«di una redazione succursale o distaccata»* la quale fornisce *«in modo sistematico e quotidiano notizie ampie, dettagliate ed elaborate per la pagina locale, con i criteri in uso per la cronaca cittadina»* (ma requisiti nella sostanza non diversi sono previsti nel C.C.N.L. di mero diritto privato più recente e cui ha fatto riferimento la Corte d'Appello, sempre art. 5, lettera b), sicché

naturalmente la cura di quella pagina locale e la riconnessa "cucina redazionale" sono compiti propri di chi appunto sia addetto a quella sede.

Nulla di analogo si ritrova nelle disposizioni riguardanti il redattore-corrispondente estero, il che si spiega agevolmente con il fatto che di regola le notizie estere reperite o elaborate da ciascuna sede di corrispondenza non sono normalmente destinate, come invece è per le redazioni cui appartengono i corrispondenti interni, ad una pagina esclusiva e lavorata dalla medesima sede.

Infine, per completare il quadro definitorio, si deve rilevare come il redattore-corrispondente estero, secondo una caratteristica che distingue in generale il redattore dalle altre figure di giornalisti (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3037; Cass. 9 marzo 2004, n. 4797), ha operatività quotidiana, mentre la figura del collaboratore fisso, cui la sentenza ha riportato l'attività della Del Vecchio, si caratterizza invece per lo svolgimento di attività giornalistica con il temporalmente meno intenso carattere della continuità (art. 2 C.C.N.L.G).

5.3 Su tali premesse è dunque evidente che le conclusioni tratte nella sentenza impugnata, nel senso della qualificazione del lavoro svolto dalla Del Vecchio nell'ambito della figura del "collaboratore fisso" non sono coerenti né con il quadro fattuale quale ricostruito dalla stessa Corte d'Appello, né con gli elementi identificativi delle diverse figure professionali come sopra ricostruiti.

La Corte di merito ha infatti riconosciuto che la Del Vecchio da Madrid lavorava quotidianamente per ANSA, il che collide con la qualificazione come collaboratore fisso, la cui operatività non è quotidiana, ma soltanto continuativa.

E' poi indubbio, nella ricostruzione fattuale operata dalla Corte, il carattere elaborato (si parla non solo di fornitura di notizie, ma anche di costruzione di servizi) e generale (la Corte rileva che «nel periodo in cui la ricorrente operava da sola sostituiva il redattore ed assicurava alla sede nazionale ogni genere di informazioni ... anche per i servizi generali e non solo per il notiziario Ansamed») dell'attività svolta.

Tuttavia l'affermazione per cui «fino al momento della cessazione del rapporto e quanto meno dal 2012 ella era l'unico referente aziendale in Madrid», curando non solo il servizio Ansamed, ma più in generale «il settore estero (2012-2015)», fornendo copertura a «qualsiasi esigenza di partecipazione ad eventi, congressi, conferenze stampa», doveva far altresì considerare che ANSA fruiva stabilmente di tale servizio da Madrid facendo affidamento, per il periodo 2012-2015, sulla sola Del Vecchio, la quale quindi assicurava, con la propria attività quotidiana, l'ottenimento del risultato finale proprio dell'ufficio di corrispondenza, risultando irrilevante, come si è già detto, che tale ufficio non si identificasse, come parrebbe sostenere la Corte distrettuale, in una struttura formale o

comunque, come adombrato nelle difese di ANSA, in una struttura multipersonale o munita di specifici mezzi di fornitura datoriale.

Né è decisiva, come si è parimenti detto, la difesa di ANSA in cui si sottolinea la mancanza di attività di "cucina redazionale", perché tale requisito non è qualificante né necessariamente richiesto per la figura del redattore-corrispondente estero.

5.4 La sentenza impugnata va dunque cassata, stanti i plurimi errori di sussunzione delle circostanze accertate nelle fattispecie legali ed affinché in sede di rinvio si proceda quindi a nuova valutazione della questione attinente alla qualifica da riconoscere alla Del Vecchio, sulla base dei principi sopra specificati.

6. I motivi che vengono come sopra accolti comportano l'assorbimento del settimo motivo, in quanto attinente al parametro retributivo assunto come base di calcolo dell'indennità risarcitoria (sicché la relativa questione è destinata ad essere rivista sulla base delle valutazioni qualificatorie da svolgere ex novo in sede di rinvio), come anche dei motivi da ottavo a decimo, attinenti *all'aliunde perceptum* (quindi ad un aspetto anch'esso logicamente consequenziale rispetto alla determinazione della misura del pregiudizio determinatosi e dalla quale, in ipotesi, i redditi percepiti altrove debbano essere detratti), questione, anche quest'ultima, che dovrà quindi essere definita in sede di merito una volta decisi, sulle diverse basi giuridiche qui fissate, i profili preliminari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale della Del Vecchio, rigetta il primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato di ANSA, assorbe il settimo, ottavo, nono e decimo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2018.